



# **Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11)**

---

## **Indice**

1	Contesto .....	2
2	Partecipanti all'indagine conoscitiva e prese di posizione pervenute.....	2
3	Risultati generali .....	2
4	Risultati concernenti i singoli articoli.....	3

## 1 Contesto

Il 17 giugno 2011 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). Le modifiche della LPPC richiedono anche un adeguamento dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11). Come per la revisione della LPPC, le modifiche dell'OPCi concernono soprattutto l'istruzione, il materiale e le costruzioni di protezione. Sono state però apportate modifiche anche in altri settori, come la protezione dei dati. Di conseguenza occorre modificare anche l'Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) e l'Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01). L'indagine conoscitiva condotta presso i Cantoni e le altre cerchie interessate è durata dal 30 agosto al 16 settembre 2011.

## 2 Partecipanti all'indagine conoscitiva e prese di posizione pervenute

Sono stati invitati a prendere posizione gli uffici cantonali responsabili della protezione civile, la Federazione svizzera della protezione civile (FSPC), l'Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF) e la suva. Sono quindi pervenute le prese di posizione di ventidue Cantoni, della FSPC, dell'APF e della suva. Quattro Cantoni e la FSPC approvano la revisione dell'OPCi senza proporre alcuna modifica. È pervenuta una presa di posizione supplementare da parte del gruppo di lavoro dei capiufficio della protezione civile dei Cantoni della Svizzera orientale (Arbeitsgemeinschaft Ostschweiz AGO).

## 3 Risultati generali

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva approva le modifiche dell'OPCi senza contestarle. Nessuna modifica viene respinta dalla maggioranza. Per alcune disposizioni sono state proposte alcune, perlopiù isolate, modifiche o aggiunte. La maggior parte delle osservazioni concerne gli articoli 13a (Istruzione di base per le persone naturalizzate), 14 (Materiale di competenza della Confederazione), 20 (Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi), 22 (Utilizzazione dei contributi sostitutivi), l'articolo 26 (Equipaggiamento dei rifugi) e 30 (Tipo, dimensioni, numero e utilizzazione degli impianti di protezione).

Le osservazioni pervenute mettono in discussione soprattutto i punti seguenti:

- Articolo 13a: questa disposizione creerebbe una disparità di trattamento tra i militi della protezione civile con cittadinanza svizzera e le persone naturalizzate ed è in contraddizione con l'articolo 9 capoverso 3 della legge militare (LM, RS 510.10).
- Articolo 14: per evitare equivoci, le espressioni «destinatario» nel capoverso 3 e «protezione civile» nel capoverso 2 dovrebbero essere sostituite con «organizzazione di protezione civile».
- Articolo 20: i Cantoni dovrebbero avere la facoltà di includere i rifugi delle case di vacanza nel calcolo del fabbisogno di posti protetti. Si chiede inoltre di adeguare il concetto «vicinanze» alle condizioni attuali e di prolungare la distanza da percorrere a piedi.
- Articolo 22: la definizione «altre misure di protezione civile» è considerata troppo restrittiva. Dovrebbe essere possibile finanziare con i contributi sostitutivi anche i costi per il personale di protezione civile e l'istruzione di base o per la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell'attribuzione dei posti protetti. Alcuni Cantoni chiedono inoltre di cambiare l'ordine di priorità per l'utilizzazione dei contributi sostitutivi.

- Articolo 26: un nuovo capoverso 4 dovrebbe precisare che il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio va depositato nell'edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.
- Articolo 30: il rimando tra parentesi dovrebbe riferirsi all'articolo 52 e non all'articolo 50 LPPC. L'articolo 30 OPCi è inoltre in contraddizione con l'52 LPPC, secondo cui spetta ai Cantoni determinare il fabbisogno di impianti di protezione.

#### 4 Risultati concernenti i singoli articoli

##### Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

###### Articolo 1 Servizio volontario nella protezione civile

###### Canton FR

Chiede di stralciare il capoverso 3. Il servizio volontario nella protezione civile non dovrebbe essere possibile soltanto nel Cantone che ha deciso in merito all'ammissione.

###### Cantoni VD/VS

Capoverso 1: sostituire «l'office cantonal» con «l'autorité cantonale» nel testo francese (ciò vale anche per l'articolo 2 capoverso 2; l'articolo 3 capoverso 3; l'articolo 13 e l'allegato 2, numero 16).

###### Articolo 2 Proscioglimento anticipato

###### Canton ZG

Dovrebbe essere possibile prosciogliere anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile anche i membri degli organi di condotta. Modificare l'articolo 2 come segue:

<sup>1</sup> Su richiesta ~~di un'organizzazione partner~~ e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile:

[...]

**c. i membri degli organi di condotta cantonali, regionali o comunali.**

<sup>2</sup> ~~L'organizzazione partner deve inoltrare~~ La domanda di proscioglimento anticipato **deve essere inoltrata** all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) che definiscono le professioni autorizzate. [...]

<sup>3</sup> Chi non serve più alle organizzazioni partner **o agli organi di condotta** viene nuovamente incorporato nella protezione civile.

###### Articolo 3 Esclusione

###### Canton AG

Capoverso 2: utilizzare una formulazione potestativa:

Può essere escluso dall'obbligo di prestare servizio chiunque [...]

## Canton VS

Se un milite della protezione civile viene condannato, le autorità giudiziarie dovrebbero essere tenute a comunicare la sentenza all'UFPP o direttamente all'ufficio cantonale responsabile, altrimenti il capoverso 4 non può essere applicato.

## Canton ZH

I capoversi 1 e 2 sono di difficile comprensione. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di includere anche i «lavori di pubblica utilità» nel capoverso 1.

## **Capitolo 2: Convocazione e controlli**

### Articolo 9 Differimento dei servizi d'istruzione

#### Cantoni GL/NW/TI

I differimenti di servizio dovrebbero essere possibili anche per gli interventi di pubblica utilità (come per i servizi d'istruzione secondo gli articoli 33-37 LPPC).

### Articolo 13 Comunicazione dei dati

#### Assicurazione militare

L'assicurazione militare dovrebbe avere accesso al sistema ZEZIS. Completare l'articolo 13 come segue:

*L'Ufficio federale mette a disposizione dell'assicurazione militare i dati sul reclutamento contenuti nel Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS) che le sono necessari per adempiere i suoi compiti legali, principalmente per esaminare il diritto alle prestazioni.*

#### Canton FR

Rimpiazzare ZEZIS con PISA. I Cantoni auspicano che PISA venga adeguato alle esigenze della protezione civile e che possano accedere a questo sistema.

#### Canton VD

Precisare che i dati vengono messi a disposizione dei Cantoni a titolo gratuito:

*L'Ufficio federale mette **gratuitamente** a disposizione [...]*

#### Canton VS

Nel PISA sono registrate solo le persone con un'età tra 20 e 30 (o 34) anni. Nel ZEZIS dovrebbero invece essere registrate le persone fino a 40 anni d'età.

## **Capitolo 2a: Istruzione di base per le persone naturalizzate**

### Articolo 13a:

### Canton AG

Riguardo alla possibilità di beneficiare della riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare fino al 30° anno d'età, questa disposizione comporta una disparità di trattamento tra i militi con cittadinanza svizzera e le persone naturalizzate. L'articolo dovrebbe quindi essere modificato.

### Canton BL

Sussiste una disparità di trattamento tra i militi con cittadinanza svizzera e le persone naturalizzate riguardo alla possibilità di riduzione della tassa d'esenzione e al diritto all'istruzione di base dopo il 26° anno d'età. Si dovrebbe formulare l'articolo in modo da escludere il diritto all'istruzione di base dopo il 26° anno d'età.

### Canton BS

L'articolo 13a è in contraddizione con l'articolo 9 capoverso 3 della legge militare (LM). Sussiste una lacuna per le persone che vengono naturalizzate durante il 26° anno d'età.

### Cantoni GL/LU/NW

L'istruzione di base dovrebbe essere assolta al più tardi *due* e non tre anni dopo il reclutamento.

### Canton SZ

Le persone naturalizzate dopo il 26° anno d'età non dovrebbero più essere reclutate nella protezione civile (come per l'esercito).

## **Capitolo 3: Materiale**

### Articolo 14 Materiale di competenza della Confederazione

#### Canton AR

Capoverso 3: sostituire «destinatario» con «organizzazione di protezione civile».

#### Canton BL

La Confederazione dovrebbe versare ai Cantoni un'indennità per la manutenzione e la preservazione del materiale standard. Modificare l'ordinanza di conseguenza.

#### Canton GE

Capoverso 2: sostituire «protezione civile» con «organizzazione di protezione civile».

#### Canton GL

Capoverso 3: precisare che il materiale diventa di proprietà della «rispettiva organizzazione di protezione civile» per chiarire che non s'intendono i singoli militi della protezione civile.

#### Canton GR

Capoverso 3: sostituire il termine «destinatario» con «organizzazione di protezione civile» poiché per «destinatario» s'intende il singolo milite di protezione civile.

Invertire l'ordine dei capoversi 2 e 3.

### Canton VD

Affidare ai Cantoni una competenza per il controllo della manutenzione del materiale. Completare il capoverso 2 come segue:

*I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile e **controllano la sua manutenzione**.*

Adeguare la terminologia nel capoverso 3:

[...] Questo vigila affinché le prescrizioni ~~di sicurezza~~ siano rispettate.

## Articolo 14a Materiale di competenza dei Cantoni

### Canton TG

Il termine «materiale» è troppo vago. L'articolo dovrebbe essere precisato come segue:

*L'Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al **materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale** che rientra nella sfera di competenza dei Cantoni.*

## Art. 16 Manutenzione e controllo periodico (abrogato)

### Canton GE

Definire chiaramente l'organo responsabile della manutenzione per evitare una diluizione delle responsabilità. Non si dovrebbe quindi abrogare l'articolo.

### Canton TG

Per garantire il livello di qualità e completare l'articolo 14 capoverso 3 OPCi, invece dell'abrogazione dell'articolo si propone la seguente riformulazione:

*I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale mediante controlli periodici.*

### Canton VS

I Cantoni dovrebbero avere la possibilità di controllare la manutenzione corretta del materiale. Invece di abrogare l'articolo, si propone la seguente riformulazione:

<sup>1</sup> *I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale fornito dalla Confederazione conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio.*

<sup>2</sup> *Essi controllano periodicamente la prontezza operativa del materiale fornito dalla Confederazione conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio.*

## Capitolo 4: Costruzioni di protezione

## Articolo 17 Numero di posti protetti

### Canton BL

Capoverso 6: i Cantoni dovrebbero disporre di un margine di manovra più ampio per colmare più in fretta gli eventuali deficit di posti protetti. Il limite di «meno di mille abitanti» dovrebbe essere portato a «meno di cinquemila abitanti».

## Articolo 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi

### Canton AR

Capoverso 3: i Cantoni dovrebbero mantenere la facoltà di determinare in modo flessibile il numero di rifugi nelle case di vacanza. Modificare il capoverso come segue:

*I Cantoni determinano il numero di rifugi nelle case di vacanze per calcolare il fabbisogno di posti protetti.*

### Canton GR

Capoversi 2 e 3: il concetto di «popolazione con dimora fissa» è poco chiaro dal punto di vista giuridico e dovrebbe essere sostituito con «persone con domicilio di diritto civile».

Dal capoverso 3 non risulta in che misura sia possibile includere i rifugi delle case di vacanza nel calcolo del fabbisogno di posti protetti. Completare il capoverso come segue:

*I Cantoni possono includere fino al 50 per cento dei locali delle case di vacanza nel calcolo del fabbisogno di posti protetti.*

### Canton SG

Menzionare i due concetti nello stesso ordine delle istruzioni dell'UFPP concernenti la gestione della costruzione dei rifugi e l'attribuzione della popolazione:

Titolo:

*Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione*

Capoverso 2:

*[...] per la gestione della costruzione di rifugi e l'attribuzione della popolazione con dimora fissa.*

### Canton VD

Capoverso 1: il concetto di «immediate vicinanze» illustrato nei commenti è troppo restrittivo e non corrisponde più alle condizioni attuali. Nell'ordinanza si dovrebbe fissare un raggio di dieci chilometri:

*I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle immediate vicinanze del suo domicilio, **ossia nel raggio di dieci chilometri.***

### Canton VS

Capoverso 1: non è chiaro che cosa s'intende per «immediate vicinanze». Considerate le attuali possibilità d'allarme e di trasporto è possibile prolungare a sessanta minuti il tragitto da percorrere a piedi. Aggiungere un nuovo capoverso:

<sup>2</sup> *Per immediate vicinanze del domicilio s'intende di regola un raggio di cinque chilometri.*

## Articolo 21 Contributi sostitutivi

### Canton GE

Capoverso 2: è inaccettabile che questa disposizione non contenga criteri per calcolare l'importo dei contributi sostitutivi.

### Canton TI

Capoverso 3: il termine «pensionato» deve essere sostituito con «istituti di cura».

## Canton VS

Capoverso 1: definire chiaramente il momento dell'esigibilità dei contributi sostitutivi e semplificare il processo di riscossione:

<sup>1</sup> *I contributi sostitutivi vanno versati al più tardi al momento dell'entrata in giudicato della licenza edilizia.*

<sup>2</sup> *Se la costruzione non viene realizzata, il richiedente ha diritto al rimborso del contributo sostitutivo. Gli importi rimborsati non fruttano interessi.*

## Canton ZG

Capoverso 2: si dovrebbe definire una fascia compresa tra 300 e 800 franchi. Il minimo di 400 franchi è arbitrario e non si basa su alcun criterio oggettivo. Il Canton Zugo applica già oggi una fascia da 350 a 910 franchi e sarebbe quindi obbligato ad aumentare l'importo minimo.

## Articolo 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi

### Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF)

Capoverso 1: definire esplicitamente che i contributi sostitutivi vengono utilizzati non solo per il rinnovamento, ma anche per la manutenzione dei rifugi privati. Completare la lettera *b* come segue:

*b. alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi privati;*

Definire chiaramente, con l'ausilio di un catalogo, che cosa s'intende per «rinnovamento dei rifugi privati» e quali prestazioni sono finanziate con i contributi sostitutivi.

## Canton AR

Completare il capoverso 1 lettera *c* come segue:

*[...] in particolare per il controllo periodico dei rifugi, per l'acquisizione di basi di pianificazione e di strumenti informatici per gestire la costruzione dei rifugi e pianificare l'attribuzione dei posti protetti nonché per l'acquisizione di materiale di protezione civile.*

Se non vengono integrati nell'ordinanza, questi punti dovrebbero almeno essere menzionati nei commenti.

## Canton BL

Elencare in un capoverso i criteri per poter utilizzare i contributi sostitutivi per il rinnovamento dei rifugi privati, in modo che l'esame delle domande possa basarsi su una base giuridica vincolante.

## Canton FR

Capoverso 1: cambiare l'ordine di priorità per la destinazione dei contributi sostitutivi. Il finanziamento del materiale di protezione civile dovrebbe essere menzionato prima del rinnovamento dei rifugi privati.

## Canton GE

Capoverso 1: non è opportuno fissare un ordine di priorità poiché si limita il margine di manovra dei Cantoni.

Riguardo alla lettera *b* nei commenti si precisa che il rinnovamento dei rifugi pubblici è finanziato con i contributi sostitutivi soltanto se il proprietario del rifugio ha rispettato l'obbligo di diligenza. Questa disposizione dovrebbe figurare anche nell'ordinanza.



## Canton GR

Capoverso 1: far rientrare anche i costi dell'istruzione di base tra le «altre misure di protezione civile». Completare la lettera c come segue:

*[...] in particolare per il controllo periodico dei rifugi, l'acquisizione di materiale di protezione civile e l'istruzione di base dei militi della protezione civile.*

## Canton SG

Capoverso 1: dovrebbe essere possibile finanziare con i contributi sostitutivi anche la gestione della costruzione di rifugi e l'attribuzione dei posti protetti. Completare l'elenco di conseguenza.

## Canton TG

Capoverso 1: menzionare il controllo periodico dei rifugi sotto una lettera separata (c). Riguardo le altre misure precisare solo un quadro generale:

*d. ad altre misure di protezione civile **per la sua prontezza operativa.***

## Canton TI

Capoverso 1: per evitare equivoci, definire con maggiore precisione le espressioni «altre misure di protezione civile» e «materiale di protezione civile». Nei commenti si dovrebbe aggiungere anche il termine «regionale» poiché molti Cantoni dispongono di organizzazioni regionali di protezione civile.

## Canton VD

Capoverso 1: la copertura dei deficit di posti protetti e la definizione delle regioni di valutazione comportano nuovi obblighi per i Cantoni. Se a ciò si aggiungono i tagli alle spese e il freno all'indebitamento, diventa indispensabile utilizzare i contributi sostitutivi anche per il personale attivo nel settore delle costruzioni di protezione. Si chiede di adeguare i commenti di conseguenza.

## Canton VS

Capoverso 1: l'unica fonte d'entrata della protezione civile sono i contributi sostitutivi, mentre i corpi pompieri e la sanità pubblica beneficiano di entrate assicurative. Nell'ambito delle «altre misure di protezione civile» i Cantoni dovrebbero quindi essere autorizzati a utilizzare una parte dei contributi sostitutivi anche per remunerare il personale professionista della protezione civile e finanziare il soldo dei militi della protezione civile.

## Canton ZH

Completare il capoverso 1 lettera a come segue:

*[...] e il rinnovamento dei rifugi pubblici e la **pianificazione della gestione della costruzione di rifugi.***

## Articolo 26 Equipaggiamento dei rifugi

### Cantoni GL/NW/SZ

Aggiungere un nuovo capoverso 4:

*Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell'edificio dove si trova il rifugio. Per i rifugi di un complesso edilizio il materiale deve essere depositato sul terreno interessato.*

### Cantoni LU/ZG

L'obbligo di depositare il materiale necessario dovrebbe essere disciplinato nell'ordinanza. Aggiungere quindi un nuovo capoverso 4:

*Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell'edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.*

## Articolo 29 Soppressione

### Cantoni GL/NW

Modificare il capoverso 2 lettera c («oppure» al posto di «e»):

*[...] vi è un esubero di posti protetti **oppure** il rinnovamento [...]*

### Cantoni LU/ZG

I criteri «vi è un esubero di posti protetti» e «il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi» dovrebbero essere condizioni alternative e non cumulative. Bisognerebbe pertanto modificare e completare il capoverso 2 come segue:

*c. vi è un esubero di posti protetti;*

*d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.*

## Articolo 30 Tipo, dimensioni, fabbisogno e utilizzazione degli impianti di protezione

### Canton AR

Il rimando tra parentesi dovrebbe riferirsi all'articolo 52 e non all'articolo 50 LPPC. L'articolo 30 OPCi è inoltre in contraddizione con l'52 LPPC, secondo cui spetta ai Cantoni determinare il fabbisogno di impianti di protezione.

### Canton GE

La nuova formulazione non tiene sufficientemente conto delle esigenze dei Cantoni, benché questi siano i responsabili dell'organizzazione della protezione civile.

### Cantoni GL/NW

L'articolo è in contraddizione con l'52 LPPC, secondo cui spetta ai Cantoni determinare il fabbisogno di impianti di protezione. Si dovrebbe quindi riformulare l'articolo.

### Canton GR

Il rimando tra parentesi dovrebbe riferirsi all'articolo 52 e non all'articolo 50 LPPC.

La disposizione dovrebbe essere stralciata poiché è in contraddizione con l'articolo 52 LPPC. Al massimo si potrebbero definire le condizioni quadro.

### Canton LU

Per riallacciarsi alla terminologia dell'articolo 52 capoverso 3 LPPC si dovrebbe parlare di «condizioni quadro per gli impianti di protezione».

### Canton SZ

L'articolo è in contraddizione con l'articolo 52 LPPC. Possibile riformulazione:

*L'Ufficio federale emana le istruzioni necessarie per la pianificazione del fabbisogno, la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il rinnovamento degli impianti di protezione.*

## Canton TG

Oltre all'articolo 50 LPPC si dovrebbe fare riferimento anche all'articolo 52 LPPC. L'articolo 30 OPCi è però in contraddizione con l'articolo 52 LPPC.

## Canton ZG

L'articolo 52 LPPC capoverso 3 prevede che la Confederazione definisce le condizioni quadro. Nell'articolo 30 OPCi si dovrebbe quindi utilizzare la terminologia corretta:

*Condizioni quadro per gli impianti di protezione (articoli 50, 51 e 52 LPPC)*

*L'Ufficio federale emana le istruzioni necessarie per la pianificazione del fabbisogno, la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il rinnovamento di impianti di protezione.*

## Canton ZH

Il rimando si riferisce all'articolo 52 e non all'articolo 50 LPPC. Possibile riformulazione:

*L'Ufficio federale definisce il tipo, le dimensioni, e l'utilizzazione degli impianti di protezione ed emana le istruzioni necessarie.*

## Articolo 31 Ospedali protetti e centri sanitari protetti

### Canton AG

La soppressione di centri sanitari e ospedali protetti dovrebbe essere disciplinata in modo più chiaro per preservare i posti letto protetti. Bisognerebbe aggiungere le seguenti precisazioni in un capoverso 4:

*Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un impianto sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letti scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, occorre menzionare la sostituzione reale nella domanda di soppressione. La sostituzione reale deve aver luogo nell'ambito del progetto e in relazione alla pianificazione del servizio sanitario coordinato a livello cantonale.*

## Articolo 39a Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile, rifugi o impianti di protezione

### Canton GE

Precisare il titolo come segue:

[...] rifugi **pubblici** o impianti di protezione.

### Cantoni GL/NW

Nei commenti si dovrebbe precisare con alcuni esempi che cosa s'intende esattamente con la formulazione «in certi casi occorre valutare compiutamente le circostanze».

### Canton GR

Capoverso 1: fissare esplicitamente una durata d'ammortamento di 25 anni. Tenere conto non solo dell'aumento, ma anche dell'eventuale diminuzione del valore del terreno.

### Canton ZH

A livello tecnico-giuridico quest'articolo si trova nel capitolo errato poiché i centri d'istruzione

della protezione civile non hanno niente a che vedere con i rifugi e gli impianti di protezione. La disposizione dovrebbe quindi essere inserita in un nuovo capitolo.

## **Capitolo 5: Responsabilità per danni**

Nessuna presa di posizione

## **Capitolo 6: Protezione dei dati**

### Articolo 40g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi

#### Canton GR

Per questo sistema manca una base giuridica, soprattutto in relazione ai diritti d'accesso e d'elaborazione da parte di terzi. Non è inoltre chiaro quale sia lo scopo del sistema e se tutti i dati elencati nell'allegato 2 siano effettivamente necessari per la sua gestione.

### Articolo 40i Conservazione dei dati

#### Canton VS

Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 lettera a LPPC (estensione dell'obbligo di prestare servizio sino ai 50 anni) bisognerebbe precisare che i dati devono essere conservati fino al 50° anno d'età.

## **Capitolo 7: Disposizioni finali**

Nessuna presa di posizione

## **Osservazioni generali**

### Gruppo di lavoro Svizzera orientale (AGO)

L'OPC*i* dovrebbe entrare in vigore solo dal 1° aprile 2012 poiché ai Cantoni servono almeno tre mesi per adeguare le loro basi giuridiche. Altrimenti dovrebbero emanare, a breve termine, ordinanze introduttive nel senso di ordinanze di necessità.

#### Canton GE

Visto che negli articoli 33 e 34 LPPC non si parla più di settimane, ma di giorni, l'ordinanza dovrebbe precisare la ripartizione dei giorni d'istruzione.

#### Canton ZH

La revisione parziale della LPPC obbliga i Cantoni ad adeguare le loro leggi e ordinanze. È praticamente impossibile apportare le modifiche entro la fine dell'anno. Bisognerebbe quindi

valutare la possibilità di prorogare l'entrata in vigore della revisione parziale della LPPC al 1° aprile 2012.